

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2802

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DARIDA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORMICA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(MARCORA)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DI GIESI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(DE MICHELIS)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e la Jugoslavia, dall'altro, nonché dell'Accordo di cooperazione nei settori di competenza della CECA, tra gli Stati membri di tale Comunità e la Comunità stessa, da un lato, e la Jugoslavia, dall'altro, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980, con Scambio di Note di modifica, effettuato il 3 aprile 1981

Presentato il 26 agosto 1981

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 2 aprile 1980 è stato firmato a Belgrado l'Accordo di Cooperazione tra la CEE e la Repubblica socialista di Jugoslavia.

Si tratta di un accordo *sui generis* di durata indeterminata, che tiene conto della posizione della Jugoslavia, Stato non allineato, europeo, mediterraneo e membro « dei 77 Paesi in via di sviluppo ». La cooperazione istituita mediante accordo si propone di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Jugoslavia e di rafforzare in tal modo le relazioni fra le due parti.

Essa ha carattere globale e copre in particolare i settori industriale, scientifico e tecnologico, agricolo, sociale, dell'energia, del turismo, dell'ambiente e della pesca. L'accordo è accompagnato da un protocollo finanziario a norma del quale sarà messo a disposizione della Jugoslavia un importo di 200 milioni di UCE, sotto forma di prestiti della BEI, in un periodo di 5 anni.

L'accordo stabilisce inoltre che le due parti dedicheranno una speciale attenzione agli sforzi di cooperazione intesi a promuovere la zona franca istituita tra l'Italia e la Jugoslavia mediante gli accor-

di di Osimo che assume una speciale importanza per lo sviluppo delle relazioni economiche tra la Comunità e la Jugoslavia.

Nel settore della manodopera, l'accordo offre ai lavoratori jugoslavi il beneficio della non discriminazione in materia di condizioni di lavoro o di previdenza sociale. L'accordo verrebbe completato mediante uno scambio di lettere che stabilisce scambi di opinioni tra le autorità jugoslave e quelle degli Stati membri in ordine alla situazione della manodopera jugoslava nella Comunità, in particolare nel settore socio-culturale.

In campo commerciale, l'accordo mira a promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei loro livelli rispettivi di sviluppo e della necessità di garantire un migliore equilibrio nei loro scambi commerciali, al fine di migliorare le condizioni d'accesso dei prodotti jugoslavi sul mercato della Comunità.

La durata del regime commerciale contemplata dall'accordo è fissata a cinque anni. Un anno prima della scadenza dell'ultima fase, verranno avviati i negoziati per determinare il regime successivo ai fini della graduale soppressione degli osta-

coli per la massima parte degli scambi tra le due parti.

Sin dall'entrata in vigore dell'accordo, i prodotti industriali jugoslavi vengono ammessi all'importazione nella Comunità in franchigia doganale e senza restrizioni quantitative fatta salva l'istituzione di un sistema di massimali tariffari per alcuni prodotti di base, che formano oggetto di una riduzione progressiva dei dazi, nonché per un numero limitato di altri prodotti.

La Comunità ha inoltre la possibilità di chiedere che vengano fissate speciali condizioni di accesso al suo mercato per alcuni prodotti ritenuti particolarmente sensibili. Anche i prodotti tessili sono soggetti al regime di massimali tariffari, lasciando beninteso impregiudicate le disposizioni dell'accordo tra le due parti sul commercio dei prodotti tessili nel quadro dell'accordo multifibre.

Nel settore agricolo, l'accordo stabilisce concessioni tariffarie caso per caso sui prodotti che interessano in special modo la Jugoslavia, quali le visciole, lo slivoviz, il vino e il tabacco, nonché una riduzione del prelievo applicabile alle importazioni di *baby-beef* entro i limiti di un contingente mensile di 2.900 tonnellate.

La Jugoslavia, da parte sua, concede alla Comunità il trattamento della Nazione più favorita. Essa ha inoltre la possibilità di introdurre o di aumentare dazi doganali e restrizioni quantitative, sempre che misure del genere siano necessarie

per le esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo economico.

Nel quadro delle disposizioni generali l'accordo comprende anche norme relative alle pratiche anti-*dumping* e alle misure di salvaguardia in caso di difficoltà settoriali o regionali ovvero della bilancia dei pagamenti.

L'accordo CEE è completato, infine, da un accordo parallelo tra la Jugoslavia e la CECA.

Da ultimo, l'accordo stabilisce che venga istituito un Consiglio di cooperazione per garantire la realizzazione degli obiettivi e il buon funzionamento dell'accordo. Sono state introdotte apposite disposizioni per assegnare a questo Consiglio di cooperazione un ruolo che gli permette di attuare procedure di cooperazione *sui generis*, che consentano alle parti contraenti di concertare soluzioni per ogni eventuale problema, in modo che la cooperazione economica e commerciale continui a svilupparsi malgrado la difficile congiuntura economica internazionale.

Nel mese di giugno del 1980 sono stati adottati, mediante procedura scritta, due regolamenti del Consiglio entrati in vigore il 1° luglio, e relativi, l'uno all'entrata in vigore anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione, l'altro, all'accordo provvisorio sugli scambi commerciali e la cooperazione commerciale.

È stato possibile adottare questi due accordi senza indugi in quanto regolano materie di competenza comunitaria.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980 ed il 3 aprile 1981:

Accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, con tre protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note;

Accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunità e la Comunità stessa, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, con allegato, atto finale, dichiarazioni e scambio di note;

Scambio di Note recante modifica all'allegato A dell'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 63 e 17 degli accordi.

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA
LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,

e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI
IUGOSLAVIA,

dall'altra,

PREAMBOLO

RISOLUTI ad approfondire la cooperazione economica fra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, Stato non allineato, europeo, mediterraneo e membro del gruppo dei settantasette paesi in via di sviluppo, dall'altra ;

NELLA PROSPETTIVA dell'atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa ;

ANIMATI dalla comune volontà di contribuire allo sviluppo economico della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in vari settori di mutuo interesse, tenuto conto del rispettivo livello di sviluppo delle proprie economie ;

RISOLUTI ad intraprendere, conformemente alla dichiarazione comune firmata a Belgrado il 2 dicembre 1976, le iniziative necessarie per rafforzare, approfondire e diversificare le relazioni fra la Comunità e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, nonché l'interdipendenza e la complementarità delle loro economie, per un più armonioso sviluppo dei loro vincoli economici ;

DETERMINATI a promuovere lo sviluppo e la diversificazione della cooperazione economica, finanziaria e commerciale al fine di favorire un migliore equilibrio nonché il miglioramento della struttura e lo sviluppo del volume dei loro scambi commerciali e l'incremento del benessere delle loro popolazioni ;

DECISI a garantire un fondamento più sicuro alla cooperazione, conformemente ai rispettivi obblighi internazionali ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESIDEROSI di contribuire allo sviluppo della cooperazione economica tra paesi con diverso livello di sviluppo economico, nell'ambito degli sforzi della Comunità internazionale volti ad un ordine economico più giusto e più equilibrato ;

SOLLECITI di contribuire al conseguimento degli obiettivi degli accordi di Osimo, firmati il 10 novembre 1975 dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, in particolare degli obiettivi contenuti nel protocollo sulla zona franca e nell'accordo per la promozione della cooperazione economica fra questi due paesi ;

CONSAPEVOLI della necessità di tener conto della nuova situazione creatasi in seguito all'ampliamento della Comunità e di rafforzare gli esistenti vincoli di vicinato per organizzare rapporti economici e commerciali più armoniosi fra la Comunità e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed hanno a tal fine designato come loro plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

Joseph TROUVEROY,
Ambasciatore straordinario e
plenipotenziario a Belgrado ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

Peter MEYER MICHAELSEN,
Ambasciatore straordinario e
plenipotenziario a Belgrado ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Horst GRABERT,
Ambasciatore straordinario e
plenipotenziario a Belgrado ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

Yves PAGNIEZ,
Ambasciatore straordinario e
plenipotenziario a Belgrado ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

Brendan DILLON,
Ambasciatore straordinario e
plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Attilio RUFFINI,
Ministro degli affari esteri ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Paul HELMINGER,
Sottosegretario di Stato degli
affari esteri ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

D.F. van der MEI,
Sottosegretario di Stato degli
affari esteri ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,

R.A. FARQUHARSON, CMG,
Ambasciatore straordinario e
plenipotenziario di Sua Maestà
Britannica a Belgrado ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Attilio RUFFINI,
Presidente in carica del Consiglio
delle Comunità europee,
Ministro degli affari esteri
della Repubblica italiana ;

Wilhelm HAFERKAMP,
Vicepresidente della Commissione
delle Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI
IUGOSLAVIA,

Josip VRHOVEC,
Segretario federale degli affari esteri ;

ARTICOLO 1

Il presente accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, tecnica e finanziaria, in quello degli scambi commerciali nonché nel settore sociale.

TITOLO ICOOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA

ARTICOLO 2

La Comunità e la Jugoslavia instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo della Jugoslavia con un'azione complementare a quelle già compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi più ampie possibili gli esistenti vincoli economici tra la Jugoslavia e la Comunità, con reciproco vantaggio delle parti.

ARTICOLO 3

Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terrà conto in particolare degli obiettivi e delle priorità dei piani e dei programmi di sviluppo della Jugoslavia.

ARTICOLO 4

Le parti contraenti incoraggiano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano al loro reciproco interesse e che si inseriscano nel quadro dell'accordo.

ARTICOLO 5

1. La cooperazione nel settore industriale tra la Comunità e la Jugoslavia si prefigge in particolare di favorire quanto segue :
 - una partecipazione della Comunità alle azioni intraprese dalla Jugoslavia per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia tenendo conto del reciproco interesse delle parti ;
 - la prospezione e la promozione commerciali delle due parti sui rispettivi mercati nonché sui mercati dei paesi terzi ;
 - l'incoraggiamento del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia in Jugoslavia, nonché della tutela dei brevetti e di altre proprietà industriali mediante accordi appropriati tra gli operatori economici e le istituzioni, all'interno della Comunità e quelli della Jugoslavia ;
 - l'incoraggiamento e la promozione della cooperazione nella produzione a lungo termine tra gli operatori economici delle due parti al fine di instaurare vincoli più stabili e più equilibrati tra le rispettive economie ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- la ricerca delle vie e dei mezzi atti ad eliminare da ambo le parti gli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati ;
- l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Jugoslavia e della Comunità per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'accordo ;
- scambi di informazioni disponibili sulle prospettive, sulle previsioni a breve ed a medio termine della produzione, del consumo e degli scambi.

L'ufficio per la cooperazione tra imprese è aperto agli operatori economici iugoslavi.

Le parti contraenti prendono le misure atte a promuovere ed a tutelare gli investimenti dell'altra parte nei rispettivi territori e cercano di concludere, nel mutuo interesse, degli accordi per la promozione e la tutela degli investimenti.

La cooperazione nel settore dell'energia tra la Comunità e la Jugoslavia si prefigge di favorire in particolare la partecipazione degli operatori economici delle parti contraenti ai programmi di ricerca, di produzione e di trasformazione delle risorse energetiche della Jugoslavia, nonché ogni altra azione di reciproco interesse.

ARTICOLO 6

1. La Comunità e la Jugoslavia perseguono lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione nei settori scientifico e tecnologico, nell'ambito della cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica COST.

2. Inoltre, le parti contraenti sono disposte a considerare la possibilità di una cooperazione in determinati settori di ricerca nei quali la Comunità realizza programmi scientifici e tecnici.

ARTICOLO 7

1. Nel settore agricolo, la cooperazione tra la Comunità e la Jugoslavia si prefigge in particolare di :
 - incoraggiare la cooperazione scientifica e tecnica in materia di progetti di comune interesse, anche in paesi terzi ;
 - promuovere in particolare gli investimenti di reciproco vantaggio e di sviluppare a tal fine la ricerca di complementarità.
2. A tale scopo la Comunità e la Jugoslavia :
 - intensificano gli scambi di informazioni sugli orientamenti delle rispettive politiche agrarie, comprese le previsioni, a breve ed a medio termine, di produzione, di consumo ed in materia di scambi ;
 - agevolano e favoriscono lo studio di progetti concreti di cooperazione che rispondano agli interessi reciproci delle due parti ;
 - incoraggiano il perfezionamento e l'ampliamento dei contatti tra gli operatori economici.

ARTICOLO 8

1. Nel settore dei trasporti la Comunità e la Jugoslavia esaminano la possibilità di :

- migliorare e sviluppare, segnatamente ai fini della complementarità, le prestazioni di servizi, in particolare per quanto riguarda i trasporti interni, anche combinati,
- attuare in questo settore iniziative specifiche che rispondano al reciproco interesse.

2. La cooperazione si prefigge anche di favorire il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture a reciproco vantaggio delle parti.

A tale scopo la Comunità e la Jugoslavia scambiano informazioni sui progetti di assi di comune interesse e promuovono la collaborazione per la loro realizzazione.

3. Inoltre la Comunità e la Jugoslavia

- procedono a scambi di vedute e di informazioni sullo sviluppo delle rispettive politiche dei trasporti ;
- incoraggiano la cooperazione tra i porti dell'Adriatico sulla base del reciproco interesse.

ARTICOLO 9

La Comunità e la Jugoslavia promuovono gli scambi di informazioni nel settore del turismo e la partecipazione a studi comuni sulle possibilità di sviluppo in questo settore e stimolano i contatti fra i loro organismi competenti e le associazioni professionali del turismo per incrementare il traffico turistico.

ARTICOLO 10

Al fine di migliorare la qualità ed il quadro di vita, l'ambiente e le condizioni di vita delle due parti, di mettere in comune le conoscenze tecniche in materia di ambiente, nonché di favorire la cooperazione per quanto riguarda i problemi ecologici, la Comunità e la Jugoslavia procedono a scambi di informazioni sull'evoluzione delle loro rispettive politiche ed incoraggiano l'attuazione in comune di specifiche azioni prioritarie.

ARTICOLO 11

La Comunità e la Jugoslavia incoraggiano gli scambi di informazioni sull'evoluzione delle loro rispettive politiche in materia di pesca e l'attuazione di progetti di comune interesse per promuovere ed approfondire la cooperazione in questo settore.

ARTICOLO 12

1. Nel quadro della cooperazione finanziaria, la Comunità e la Jugoslavia procedono a scambi di informazioni e ad analisi comuni in merito alle loro politiche economiche a medio termine, all'evoluzione delle loro bilance dei pagamenti e delle politiche che la determinano nonché all'evoluzione dei mercati finanziari sulle piazze europee, al fine di promuovere l'attività degli operatori economici.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Esse procedono, nell'ambito del Consiglio di cooperazione, a scambi di informazioni in merito alle condizioni generali che possono influire sui flussi di capitali relativi al finanziamento degli investimenti in vari settori di comune interesse.

2. La Comunità partecipa al finanziamento dei progetti d'investimento di reciproco interesse, che tengano conto degli obiettivi del presente accordo, alle condizioni indicate nel protocollo n° 2 relativo alla cooperazione finanziaria.

ARTICOLO 13

1. Per il conseguimento degli obiettivi che figurano nel presente accordo, il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione.
2. Il Consiglio di cooperazione è incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti dall'accordo.

TITOLO IISCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 14

Nel settore commerciale, il presente accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio dei loro scambi commerciali al fine di migliorare le condizioni di accesso dei prodotti iugoslavi al mercato comunitario.

A. PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 15

Fatte salve le disposizioni speciali, per taluni prodotti, del presente titolo e del protocollo n° 1, i prodotti originari della Jugoslavia, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e nell'allegato A del presente accordo, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente.

ARTICOLO 16

Il regime di cui all'articolo 1 del protocollo n° 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati del 22 gennaio 1972, concernente l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda, si applica nei confronti della Jugoslavia per il periodo stabilito nel suddetto articolo.

ARTICOLO 17

1. Il presente accordo non pregiudica le disposizioni dell'accordo sul commercio dei tessili fra la Jugoslavia e la Comunità concluso nel quadro dell'accordo multilaterale sul commercio dei tessili.
2. Al più tardi sei mesi prima della scadenza del suddetto accordo le parti contraenti stabiliscono il regime da applicare successivamente ai prodotti tessili.

ARTICOLO 18

1. Per i prodotti qui appresso elencati, i dazi doganali all'importazione nella Comunità saranno gradualmente soppressi con il ritmo indicato al paragrafo 2.

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28.04	Idrogeno ; gas rari ; altri metalloidi : A. Idrogeno B. Gas rari C. altri metalloidi : I. Ossigeno III. Tellurio ed arsenico IV. Fosforo V. altri
28.20	Ossido e idrossido di alluminio (allumina) ; corindoni artificiali : A. Ossido di alluminio (allumina) e idrossido di alluminio
73.02	Ferro-leghe : B. Ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo : II. Ferro-silico-cromo G. altre
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati ; cermet, greggi o lavorati : B. Cadmium : I. greggio ; cascami e rottami

2.

Calendario	Aliquota di riduzione
- alla data di entrata in vigore dell'accordo	40 %
- a decorrere dal 1° gennaio 1982	80 %
- a decorrere dal 1° gennaio 1984	100 %

3. Il dazio di base da prendere in considerazione per il calcolo delle riduzioni di cui al paragrafo 2 è quello effettivamente applicato in qualsiasi momento nei confronti dei paesi terzi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti di cui all'allegato IV del protocollo n° 1 alle condizioni stabilite nel suddetto protocollo.

ARTICOLO 19

I dazi doganali all'importazione nella Comunità per i prodotti enumerati nell'allegato B sono quelli indicati per ciascuno di essi nel suddetto allegato.

ARTICOLO 20

1. Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunità si riserva di adire il Consiglio di cooperazione per definire le speciali condizioni di accesso al proprio mercato che dovessero rendersi necessarie.

Il Consiglio di cooperazione stabilisce le suddette condizioni entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica. In mancanza di decisione del Consiglio di cooperazione entro questo termine, la Comunità può prendere le misure necessarie. Peraltro dette misure non potranno eccedere la portata di quelle che deriverebbero dall'applicazione a questi prodotti delle disposizioni del protocollo n° 1, alle condizioni stabilite da questo ultimo.

2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, le parti contraenti procedono a regolari scambi di informazioni in sede di Consiglio di cooperazione, prima di stabilire eventualmente le speciali condizioni di accesso dei prodotti in questione sul rispettivo mercato delle parti contraenti. Detti scambi di informazioni vertono in particolare sulle correnti commerciali e sulle previsioni di produzione e di esportazione a medio ed a lungo termine.
3. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente le misure prese a norma del paragrafo 1 per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell'accordo.

B. PRODOTTI AGRICOLI

ARTICOLO 21

Per i prodotti sottoelencati, originari della Jugoslavia, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono nuovamente ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi : A. Cavalli : II. destinati alla macellazione (a)	1,6 %
08.07	Frutta a nocciolo, fresche : C. Ciliegie : ex I. dal 1° maggio al 15 luglio : - visciole ex II. dal 16 luglio al 30 aprile : - visciole	10 % con riscoss. min. di 3 UCE per 100 kg peso netto (b) 12 % (b)
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri : ex D. altre : - visciole	13 %
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate : ex E. altre : - visciole	6 %
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n° 08.01 al n° 06.05 incluso) : ex G. altre : - visciole	4 %
12.03	Semi, spore e frutti da sementa : E. altri	4 %
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri : ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % : - visciole ex B. altre : - visciole	18 % + (P) 18 %
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande : C. Bevande alcoliche : IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliege, presentate in recipienti contenenti : ex a) due litri o meno : - acquaviti di prugne dette "Slijovica", munite di un certificato di autenticità che sarà definito dalle competenti autorità	0,3 UCE l'ettolitro per grado volume di alcole + 3 UCE l'ettelitro (c)

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

(c) Nell'ambito di un contingente tariffario comunitario annuo di 5,420 hl.

ARTICOLO 22

1. I vini di uve fresche della sottovoce 22.05 ex C I a) ed ex C II a) della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia, beneficiano del regime all'importazione nella Comunità definito nei seguenti paragrafi, purché, fatte salve le norme particolari previste nel presente articolo, i prezzi praticati all'importazione di questi vini nella Comunità, maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, siano in qualsiasi momento almeno pari ai prezzi di riferimento della Comunità ad essi applicabili.
2. Per i vini di cui al paragrafo 1, il dazio doganale all'importazione nella Comunità è ridotto del 30 % nell'ambito di un contingente tariffario comunitario annuo di 12.000 ettolitri.
3. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 2 si applica ai vini che, previa verifica dell'equivalenza della legislazione iugoslava in materia di vini che beneficiano di una denominazione di origine con la legislazione comunitaria in materia, saranno stati stabiliti tra le autorità competenti delle parti contraenti mediante scambio di lettere.

ARTICOLO 23

1. Per il tabacco del tipo "Prilep" della sottovoce 24.01 ex B della tariffa doganale comune, originario e proveniente dalla Jugoslavia, i dazi doganali sono sospesi al livello del 7 % ad valorem con riscossione minima di 13 ECU/100 kg e riscossione massima di 45 ECU/100 kg.

2. Il regime all'importazione nella Comunità definito al paragrafo 1, si applica al tabacco del tipo "Prilep", munito di un certificato di origine e di autenticità, nel quadro di un contingente tariffario comunitario annuo di 1.500 tonnellate.
3. Le rispettive autorità competenti delle parti contraenti definiscono mediante scambio di lettere le disposizioni e le procedure relative al certificato di origine e di autenticità indicato al paragrafo 2.

ARTICOLO 24

1. L'importo del prelievo riscosso all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nell'elenco che figura nell'allegato C non può essere superiore :
 - al 5 % del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario è superiore al 104 % del prezzo di orientamento ed inferiore o pari al 106 % del medesimo ;
 - al 15 % del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario è superiore al 102 % del prezzo di orientamento ed inferiore o pari al 104 % del medesimo ;
 - al 50 % del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario è superiore al prezzo di orientamento ed inferiore o pari al 102 % del medesimo ;
 - al 75 % del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario è superiore o pari al 98 % del prezzo di orientamento ed inferiore o pari al medesimo ;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- all'80 % del prelievo di base se si costata che il prezzo del mercato comunitario è superiore o pari al 96 % del prezzo di orientamento ed inferiore al 98 % del medesimo ;
 - all'85 % del prelievo di base se si costata che il prezzo del mercato comunitario è superiore o pari al 90 % del prezzo di orientamento ed inferiore al 96 % del medesimo ;
 - al 90 % del prelievo di base se si costata che il prezzo del mercato comunitario è inferiore al 90 % del prezzo di orientamento.
2. a) La Jugoslavia comunica ai servizi competenti della Comunità qualsiasi informazione utile relativa ai prezzi praticati all'esportazione, nonché alle quantità ed alla presentazione dei prodotti esportati (animali vivi, carcasse, quarti) ;
- b) la Jugoslavia prende tutte le misure utili affinché il prezzo d'offerta franco frontiera, maggiorato del dazio doganale e del prelievo ridotto, resti ad un livello equivalente a quello che risulta dall'applicazione del prelievo normale ;
- c) per contribuire alla stabilizzazione del mercato interno della Comunità, la Jugoslavia rispetta un adeguato ritmo di consegna e prende tutte le disposizioni utili per vigilare all'ordinato sviluppo delle sue esportazioni nella Comunità, in particolare con un efficace controllo di ciascuna spedizione mediante un certificato attestante che la merce è originaria e proveniente dalla Jugoslavia e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato C. Il testo di detto certificato è stabilito di comune accordo tra i servizi competenti delle due parti ;

- d) le modalità relative all'applicazione delle lettere a), b) e c) saranno definite nel quadro della cooperazione da stabilire tra i servizi competenti della Jugoslavia e della Comunità ;
- e) le riduzioni dei prelievi si eseguono nel quadro di un volume di 2.900 tonnellate mensili nel caso in cui il prezzo del mercato comunitario sia inferiore al 98 % del prezzo di orientamento.

ARTICOLO 25

1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunità puo' modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'accordo.

In tali casi la Comunità tiene conto, in modo appropriato, degli interessi della Jugoslavia.

2. Qualora la Comunità, in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente accordo per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, essa concede per le importazioni originarie della Jugoslavia un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
3. Per la modifica del regime istituito dall'accordo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra parte contraente.

C. DISPOSIZIONI COMUNI**ARTICOLO 26**

I prodotti di cui al presente accordo, originari della Jugoslavia, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

ARTICOLO 27

La Jugoslavia concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

ARTICOLO 28

Il presente accordo non pregiudica l'applicazione di regimi speciali relativi alla circolazione delle merci previsti negli accordi frontaliери conclusi anteriormente tra uno o più Stati membri e la Jugoslavia.

ARTICOLO 29

1. Le parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi.

2. La Jugoslavia ha la facoltà di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla Comunità, qualora tali misure siano rese necessarie dalla sua industrializzazione e dal suo sviluppo. Conformemente agli obiettivi dell'accordo, la Jugoslavia sceglie le misure che meno pregiudicano gli interessi commerciali ed economici della Comunità.
3. Essa ne informa la Comunità, al fine di consentire, al momento opportuno, gli scambi di opinioni appropriati in materia.
4. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente le misure prese dalla Jugoslavia a norma del paragrafo 2.

ARTICOLO 30

La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione dei titoli II e III ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n° 3.

ARTICOLO 31

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti per prodotti di cui all'accordo, il Consiglio di cooperazione può adattare la nomenclatura tariffaria dei prodotti a dette modifiche osservando il principio del mantenimento dei vantaggi effettivi derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 32

Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

ARTICOLO 33

I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sui cambi, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore, o in Jugoslavia, non sono soggetti a restrizioni.

ARTICOLO 34

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti.

ARTICOLO 35

1. Se una delle parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, secondo le procedure di cui all'articolo 38.

2. In caso di misure dirette contro le sovvenzioni, le parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

ARTICOLO 36

In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischiano di alterare gravemente una situazione economica regionale, la parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 38.

ARTICOLO 37

Se una parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all'articolo 36 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

ARTICOLO 38

Nei casi di cui agli articoli 35 e 36, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 2, la parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le parti contraenti. Prima che la parte contraente in causa prenda le misure opportune, ha luogo una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione, se l'altra parte lo richiede.

2. Quando circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, che escluda un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugi, nelle situazioni di cui agli articoli 35 e 36, le misure conservative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.
3. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

ARTICOLO 39

In caso di peggioramento improvviso e di grande rilievo dello squilibrio degli scambi commerciali, tale da compromettere il buon funzionamento dell'accordo, le parti contraenti

procedono, in sede di Consiglio di cooperazione, a consultazioni speciali per esaminare le difficoltà emerse al fine di mantenere, per quanto possibile, il regolare funzionamento dell'accordo.

ARTICOLO 40

In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati della Comunità, o in quella della Jugoslavia, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ZONA FRANCA ISTITUITA CON GLI ACCORDI DI OSIMO

ARTICOLO 41

Nell'attuazione della cooperazione, la Comunità e la Jugoslavia accordano particolare attenzione alle iniziative che si iscrivono nel quadro degli accordi di Osimo firmati il 10 novembre 1975 dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Le parti contraenti tengono conto in particolare del reciproco interesse annesso al conseguimento degli obiettivi dei suddetti accordi per quanto riguarda l'elenco dei progetti sottoposti ad un finanziamento nel quadro della cooperazione.

ARTICOLO 42

1. Salva restando l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia, la Comunità, nel quadro delle norme comunitarie per le zone franche, e la Jugoslavia concedono il libero accesso ai rispettivi mercati ai prodotti che hanno acquisito l'origine a norma del protocollo n° 3 nella suddetta zona.
2. Esse evitano in particolare, per quanto possibile, di applicare a questi prodotti le misure che potrebbero essere indotte a prendere in applicazione degli articoli 20 e 29 del protocollo n° 1.

ARTICOLO 43

Per l'applicazione degli articoli 41 e 42, la Comunità e la Jugoslavia cooperano strettamente in sede di Consiglio di cooperazione in particolare per tener conto dell'evoluzione dei progetti di sviluppo della zona, conformemente agli obiettivi degli accordi di Osimo.

TITOLO IV

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO 44

Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza jugoslava, occupati nel proprio territorio, un regime che,

per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalità, rispetto ai propri cittadini.

La Jugoslavia concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

ARTICOLO 45

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza iugoslava ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.
2. Tali lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le prestazioni di vecchiaia, decesso e invalidità, nonché l'assistenza sanitaria per essi e per la loro famiglia residente all'interno della Comunità.
Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.
4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Jugoslavia, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e prestazioni di vecchiaia, di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonché d'invalidità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
5. La Jugoslavia concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio nonché ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

ARTICOLO 46

1. Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di cooperazione emana disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 45.
2. Il Consiglio di cooperazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 47

Le disposizioni emanate dal Consiglio di cooperazione conformemente all'articolo 46 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano la Jugoslavia e gli Stati membri, se detti accordi prevedono un regime più favorevole per i cittadini iugoslavi o per i cittadini degli Stati membri.

TITOLO VDISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 48

1. E' istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale.

Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Il Consiglio di cooperazione puo' altresì formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'accordo.
3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 49

1. Il Consiglio di cooperazione è composto da rappresentanti della Comunità e dei suoi Stati membri e da rappresentanti della Jugoslavia.
2. I membri del Consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare nelle condizioni stabilite dal proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e la Jugoslavia.

ARTICOLO 50

1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento interno.
2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo presidente.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 51

1. Il Consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento dei suoi compiti da un Comitato di cooperazione.
2. Esso può decidere di istituire qualsiasi altro comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati.

ARTICOLO 52

Nel quadro del Consiglio di cooperazione, le parti contraenti procedono a consultazioni nel caso in cui, nel contesto degli scambi di informazioni stabiliti dal presente accordo, dovessero sorgere o rischiassero di sorgere dei problemi nel funzionamento dell'accordo in generale e segnatamente nel settore degli scambi commerciali, al fine di prevenire, per quanto possibile, le situazioni di perturbazione del mercato.

ARTICOLO 53

Ogni parte contraente comunica, a richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni utili sugli accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle eventuali modifiche alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.

Qualora tali modifiche o accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, a richiesta dell'altra parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti.

ARTICOLO 54

1. Quando la Comunità conclude un accordo di associazione o di cooperazione che ha un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate affinché la Comunità possa prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti, quali sono definiti dal presente accordo.
2. In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate al fine di prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti, quali sono definiti dal presente accordo.

ARTICOLO 55

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'accordo.
2. La parte contraente, la quale reputi che l'altra parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'accordo, può adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra parte contraente.

ARTICOLO 56

1. Le controversie sorte tra le parti contraenti relativamente all'interpretazione dell'accordo possono essere deferite al Consiglio di cooperazione.

2. Se il Consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle due parti può notificare all'altra la designazione di un arbitro. L'altra parte è in questo caso tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella controversia.

Il Consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza.

Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 57

Nei settori contemplati dall'accordo :

- il regime applicato dalla Jugoslavia nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro società ;

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Jugoslavia non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o tra le organizzazioni di lavoro associato iugoslavi.

ARTICOLO 58

1. Nel settore commerciale, la graduale eliminazione degli ostacoli per la parte essenziale degli scambi tra le parti contraenti viene effettuata a tappe. La durata della prima tappa viene fissata a cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regime relativo agli scambi commerciali.
2. Un anno prima dello spirare del regime di cui al titolo II, le parti contraenti avviano negoziati secondo la procedura seguita per i negoziati dell'accordo stesso, al fine di determinare il successivo regime degli scambi commerciali, alla luce dei risultati del presente accordo, della situazione economica in Jugoslavia e nella Comunità e tenuto soprattutto conto del grado di sviluppo raggiunto dalla Jugoslavia, per effettuare da ambo le parti dei progressi sulla via del conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 59

I protocolli 1, 2 e 3, gli allegati A, B e C, nonché le dichiarazioni e gli scambi di lettere che figurano nell'atto finale costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 60

La durata dell'accordo è illimitata.

Ciascuna parte contraente puo' denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. La validità del presente accordo cessa sei mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 61

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni precisate dal trattato stesso, e, dall'altro, al territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

ARTICOLO 62

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e serbocroata, ciascuno di di detti testi facente ugualmente fede.

ARTICOLO 63


Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a Belgrado, addì due aprile millenovecentoottanta.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,




Joseph TROUVEROY

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning,




Peter MEYER MICHAELSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,




Horst GRABERT

Pour le Président de la République française,



Yves PAGNIEZ

For the President of Ireland,




Brendan DILLON

Per il Presidente della Repubblica italiana,




ATTILIO RUFFINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,




Paul HELMINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,



D.F. van der MEI

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.




R. A. FARQUHARSON

For Rådet for De europæiske Fællesskaber,
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità Europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,




ATTILIO RUFFINI



Wilhelm HAFERKAMP

Za Predsednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,



Josip VRHOVEC

PAGINA BIANCA